



***Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
"GIUSEPPE MOSCATI"***

Via F. Solimena, 44 – 80029 Sant'Antimo (Na)
Tel. 081.8330401 - Fax 081.5054669 – Pres.081.5050960
Succ.le: tel. 081.5055191; fax 081.8300876
e-mail: itcgiuseppemoscati@yahoo.it web: www.itcmoscatti.it
C.F. 95006280630



REGOLAMENTO ANTIFUMO

(Allegato al Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/09/2009)

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO ISTITUTO

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Articolo 1 Obbligo della tutela della salute dei non fumatori

1. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare la normativa vigente inerente la tutela della salute dei non fumatori nei locali scolastici ove vige il divieto di fumo. I riferimenti normativi principali sono:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 come modificato dall'art. 7 della L. 31 ottobre 2003, n. 306 e Provvedimento attuativo

Articolo 2 Locali scolastici in cui vige il divieto

Il divieto di fumo vige in tutti i locali scolastici: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, direzione didattica, e ogni altro locale o spazio presente negli edifici scolastici, compreso lo spazio antistante l'ingresso principale della scuola nel plesso centrale (come da circolare del DS n. 71 del 23-10-2008).

Articolo 3 Soggetti previsti per la vigilanza sul divieto di fumo, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni.

Il Dirigente Scolastico individua tra i dipendenti soggetti cui assegnare l'incarico di vigilanza sul divieto di fumo, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni.

Quest'anno scolastico è stato nominato un "Responsabile salute e antifumo", che coordina le attività specifiche, ma che ha anche l'incarico di addetto alla vigilanza antifumo, e altri due addetti alla vigilanza antifumo per il plesso centrale e il plesso succursale.

Si provvederà, in seguito, a nominare un addetto anche per la sede temporanea "Pestalozzi".

Articolo 4 Procedure per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni

Come si accerta l'infrazione per gli alunni

In caso di trasgressione si procederà come di seguito indicato:

- 1) Il soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione in duplice copia.
- 2) Il coordinatore di classe consegnerà una copia del modulo di contestazione alla famiglia del trasgressore.
- 3) Il coordinatore notificherà sul registro di classe l'ammonizione.
- 4) Se l'alunno trasgredirà per la seconda volta sarà sospeso per 1 giorno.
- 5) L'alunno che violerà di nuovo il divieto di fumo pagherà una sanzione pecuniaria pari a € 50.

Come si accerta l'infrazione per il personale scolastico e non(genitori, addetti alle pulizie, esperti esterni ecc.)

In caso di trasgressione, il soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione, predisposto dalla scuola in triplice copia, di cui una va consegnata al trasgressore.

Articolo 5 Procedure per il pagamento della contravvenzione

Importo della contravvenzione

L'art. 16 della 689/1981 consente il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro **sessanta giorni** dalla contestazione. In questo caso l'importo può essere o un terzo del massimo, o il doppio del minimo, se più favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo è più favorevole il doppio del minimo (50 euro). Quindi l'importo della multa da indicare nell'apposito modulo è di **50 euro**. Poiché gli importi minimi e massimi attualmente previsti possono essere modificati da norme successive, la quantificazione indicata dovrà essere aggiornata in base alle norme vigenti.

Come si paga la contravvenzione

Il modulo di contestazione deve riportare le modalità di pagamento. Ove non sia diversamente indicato da specifiche normative regionali si applica quanto segue:

a) modello F23 precompilato.


Il funzionario che ha accertato l'infrazione non può assolutamente ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, ai sensi delle leggi vigenti.

Verifica dell'avvenuto pagamento

L'autore della trasgressione, effettuato il versamento, deve consegnare copia del modulo utilizzato per il pagamento al soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione, il quale a sua volta rilascerà una ricevuta.

Rapporto al Prefetto

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta (sessanta giorni), il soggetto che ha accertato la violazione redigerà un rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, indirizzato al Prefetto. Tale rapporto verrà inoltrato al Prefetto stesso dal Dirigente Scolastico.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Giuseppe Pagano)